



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(REP. N. 06/2019)
Riunione del 26 giugno 2019
Volume A**

Il giorno 26 giugno 2019, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito presso l'aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle proposte di delibera:

86)	Comunicazioni	4
90)	Designazione del direttore generale	51
96bis)	Ricorso presentato al Tribunale civile di Genova – Sezione Lavoro, da ex dipendente nei confronti dell'Università degli Studi di Genova – riesame proposta transattiva di controparte a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato	57
100)	Associazione Festival della Scienza: "contributo straordinario" da parte dell'Università degli studi di Genova	62
102)	Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione: ipotesi di <i>budget</i> previsionale di chiusura	67
86)	Comunicazioni	72
87)	Verbale seduta del 22 maggio 2019 (Rep. N. 05/2019)	88
88)	Parere al Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2019 dell'Ospedale Policlinico San Martino	89
89)	Programma triennale 2020-2022	92
91)	Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente	97
92)	Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti	101
93)	Reclutamento di personale tecnico-amministrativo	108
94)	Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sulle modalità e i criteri previsti di ripartizione degli incentivi di cui al regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	114
95)	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori universitari, con esclusione dei lavoratori convenzionati e/o operanti presso l'Ospedale Policlinico San Martino. conferimento degli incarichi di: medico competente coordinatore, medici competenti e medico specialista in oftalmologia	119
96)	Ratifica D.R. n. 2076 del 27.05.2019 concernente l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 dell'Università degli Studi di Genova approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2018, delibera n.15	127
97)	SIIT Società consortile per azioni (SIIT S.c.p.a.) – vendita di azioni di proprietà dell'Università degli Studi di Genova	131
98)	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione: <i>Information e Communication Technology</i> (ITS ICT): modifiche di statuto	136
99)	Fondazione Acquario di Genova ONLUS – modifiche di statuto	139
101)	Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa): designazione del rappresentante dell'Università degli studi di Genova nel consiglio direttivo dell'ente	141
103)	Convalida ed autorizzazione alla formalizzazione della proroga concessa al conduttore per il rilascio dell'immobile sito in Genova piazza Nunziata 7r a seguito di disdetta comunicata in data 21/12/2017	144

103bis)	Modifiche di statuto del Consorzio CINECA. Ratifica di decreto rettorale d'urgenza	148
104)	Contribuzione studentesca dell'Università di Genova: a) determinazione contribuzione studentesca a.a. 2019/2020: conferma assetto contributivo – parere; b) modifiche al regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari – parere	164
105)	Modifica del regolamento in materia di <i>visiting professor</i> e <i>visiting researcher</i> - parere	171
106)	Istituzione master universitario (piano finanziario)	175
107)	Proposta di <i>riconoscimento</i> come <i>spin off</i> universitario della società SIM4FUTURE srls	179
108)	Conferma riconoscimento <i>spin off</i> universitario società PM_TEN srl	182
109)	Sottoscrizione di due Atti di Adesione relativi al finanziamento di assegni di ricerca POR FSE Liguria 2014-2020 di cui alla DGR n. 422/2018 del 13/06/2018 per scorrimento graduatoria	184
110)	Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativo al Progetto EMC2 - Programma ARTEMIS	186
111)	Convenzioni e accordi:	
	➢ 111A) Adesione dell'Università degli Studi di Genova alla Rete Internazionale "Scholars at risk" (SAR)	189
	➢ 111B) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Istituto David Chiossoni Onlus	192
	➢ 111C) Rinnovo dell'accordo quadro di collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Università degli Studi di Genova	195
	➢ 111D) Protocollo di intesa per il riuso della soluzione Concorsi On line (COL)	198
86)	Comunicazioni	200

Sono presenti:

Il rettore, prof. Paolo Comanducci.

Il rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof. Fabio Lavagetto.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof.ssa Barbara Alemanni;
- prof. Pierluigi Chiassoni.

I componenti esterni all'Ateneo:

- dott. Riccardo Bolla;
- dott. Maurizio Caviglia;
- avv. Ernesto Lavatelli.

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- dott. Daniele Severini.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:

- sig. Simone Botta;
- sig. Gian Paolo Sanguineti.

Partecipano senza diritto di voto:

- prof. Enrico Giunchiglia, *pro rettore vicario*;
- dott. Cristian Borrello, *direttore generale*.

È assente giustificato:

- prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme, *rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9*.

Partecipa alla seduta l'avvocato Anna Maria Bonomo, *presidente del Collegio dei revisori dei conti*.

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Claudia De Nadai.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Tania Rocca e la sig.ra Margherita Messina del settore segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.

Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

Il rettore espone sull'oggetto

104) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUTIONE STUDENTESCA A.A. 2019/2020: CONFERMA ASSETTO CONTRIBUTIVO – PARERE; B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUTIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI – PARERE

la seguente predisposta istruttoria:

Il rettore sottopone al consiglio di amministrazione la proposta di determinazione della contribuzione studentesca e dei benefici a favore degli studenti per l'anno accademico 2019/20 secondo quanto dettagliato nell'**Allegato n.1**, che prevede la conferma della manovra approvata per l'anno accademico 2018/19.

Al fine della valutazione, si ricorda che a decorrere dall'a.a. 2017/18, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017), che ha abrogato la precedente normativa in materia di tasse e contributi studenteschi, è stato rinnovato totalmente l'assetto contributivo e premiale di Ateneo. Le nuove disposizioni sono state organicamente raccolte nel [Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari](#), emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 (successivamente emendato con Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017 e con Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018).

In base al nuovo sistema contributivo, gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondono la contribuzione studentesca in 3 rate:

- la 1^a rata, che consente l'iscrizione al corso prescelto, è costituita dall'*imposta di bollo* e dalla *tassa regionale*, i cui importi vengono integralmente trasferiti rispettivamente all'Erario e al bilancio Regionale.

L'ammontare della 1^a rata, sulla base della proposta di modifica dell'art. 5 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*, concordata con ALISEO-Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento, di cui si dirà più avanti, è pari a € 136,00:

- € 16,00 *imposta di bollo*;
- € 120,00 *tassa regionale* (suo ammontare minimo).

La *tassa regionale* è successivamente ricalcolata sulla base dell'ISEE-U (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio universitario) autocertificato online dallo studente iscritto e l'eventuale conguaglio a debito è ricompreso tra le voci pagabili di default con la 2^a rata della contribuzione studentesca.

Qualora lo studente non produca attestazione ISEE-U, il conguaglio è calcolato in base all'importo massimo previsto di *tassa regionale* (attualmente € 160,00).

- la 2^a e la 3^a rata, di pari importo, corrispondono nel loro complesso al *contributo universitario onnicomprensivo annuale*, introdotto dall'anzidetta Legge n. 232/2016.

Il nuovo contributo rappresenta l'unico importo che può essere richiesto agli studenti per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi fino al rilascio del titolo di studio finale, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente stesso per esigenze individuali.

L'importo del *contributo universitario onnicomprensivo* può essere graduato in base al valore dell'ISEE-U autocertificato online dallo studente iscritto.

La Legge 232/2016 (art. 1, commi 255, 256) ha altresì introdotto nuove forme di esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo a favore degli studenti meno abbienti, appartenenti a nuclei familiari con ISEE-U da € 0 a € 13.000 (c.d. NO TAX AREA), in possesso di determinati requisiti di merito e/o di iscrizione.

A fronte dei minori introiti derivanti dalle sopraindicate nuove forme di esonero [che vanno a sommarsi agli altri esoneri totali previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 68/2012, commi 2,3,4 ¹], la Legge 232/2016 (all'art. 1, comma 265), ha altresì disposto l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire tra le università statali in proporzione al numero degli studenti:

- esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012;
- esonerati dal pagamento del nuovo contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della Legge 232/2016, art. 1, comma 255;

moltiplicato per il costo standard di ateneo per studente in corso (per il 2018 € 7.227 come da DM 8 agosto 2018, n. 585).

Per poter verificare la sostenibilità economico/finanziaria del nuovo assetto contributivo e l'impatto sul bilancio di Ateneo, con un'analisi comparativa dei dati con quelli del precedente sistema, si è atteso di conoscere gli introiti pressoché definitivi relativi al 2017/18, anno accademico di prima applicazione della manovra, nonché gli importi ministeriali compensativi ricevuti per il 2018 a livello di FFO, che risultano pari a €1.894.974,00 (dati forniti da Area Risorse e Bilancio).

Come può evincersi dalla tabella sotto riportata, se ai dati 2017/18 si somma il maggior trasferimento in termini di FFO relativo agli esoneri della NO TAX AREA, si registra un *surplus* positivo:

COMPARAZIONE INTROITI PER <u>ANNO ACCADEMICO</u>							
(rilevazione dati CeDIA del 31/5/2019)							
a.a.	1^ rata	2^ rata	3^ rata	totale introiti	>FFO NO TAX AREA	totale generale	<i>surplus</i>
2016/17	€ 13.355.069	€ 26.511.517		€ 39.866.586		€ 39.866.586	
2017/18		€ 20.866.943	€ 18.595.901	€ 39.462.844	€ 1.894.974	€ 41.357.818	€ 1.491.232
2018/19		€ 19.949.774	€ 18.066.068	€ 38.015.841		€ 38.015.841	

Sono stati riportati nel prospetto anche i dati relativi all'anno accademico in corso (2018/19), che risultano pressoché in linea con la rilevazione a.a. 2017/18 dello scorso anno alla stessa data (€38.000.000 circa).

Si sottolinea che i dati 2018/19 sono assolutamente da assestare, considerato che sono ancora in corso i versamenti con mora da parte degli studenti (la scadenza della 3^ rata della contribuzione studentesca era il 10 maggio 2019).

Pertanto, in considerazione dei risultati finanziari conseguiti, si propone di confermare per l'a.a. 2019/20 gli importi della contribuzione universitaria deliberati per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19.

Eventuali manovre rettificative potranno essere valutate per il successivo anno accademico, sulla base dei risultati definitivi per l'a.a. 2018/19 e dell'incremento del FFO-NO TAX AREA per il 2019.

¹ L'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 (commi 2,3,4) prevede l'esonero totale dal versamento della contribuzione a favore di:

- vincitori e idonei delle borse regionali per il diritto allo studio (comma 2 - esonero totale tassa regionale e contributo universitario onnicomprensivo);
- disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (comma 2 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
- stranieri titolari di borsa di studio del Governo italiano (comma 3 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
- studenti che interrompono la carriera per infermità gravi, documentate (comma 4 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo).

Anche per quanto attiene l'ammontare dei contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente, si propone la conferma delle tipologie e importi deliberati per lo scorso anno accademico.

Per quanto riguarda gli altri incentivi a favore degli studenti, oltre ai citati esoneri totali dal versamento del contributo universitario previsti dall'art. 9, del D.Lgs. n. 68/2012, commi 2, 3, 4, e dai commi 255 e 256 della Legge 232/2016, si propone di confermare le altre forme di esonero totale o parziale previste dall'Ateneo per l'anno accademico precedente, indicate nell'Allegato 1.

Per quanto concerne la graduazione della contribuzione studentesca in base all'ISEE-U, si ricorda che tale indicatore è calcolato assumendo quale riferimento la dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente (Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU).

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 147/2017 e successive modifiche, sono cambiati i riferimenti temporali dei dati reddituali e patrimoniali da dichiarare.

Mentre per le DSU sottoscritte dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, i parametri di riferimento sono ancora quelli previsti dal D.P.C.M. 159/2013:

- situazione reddituale riferita al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU;
 - situazione patrimoniale riferita all'anno solare precedente la presentazione della DSU;
- per le DSU sottoscritte a decorrere dal 1° settembre 2019, sia i dati reddituali che i dati patrimoniali di riferimento saranno quelli relativi all'anno solare precedente.

In via transitoria, per l'a.a. 2019/20, si propone di considerare valide ai fini della graduazione della contribuzione studentesca e della tassa regionale sia gli indicatori risultanti da DSU sottoscritte nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2019 (ISEE-U calcolato su redditi 2017 e patrimonio 2018), sia le DSU sottoscritte a decorrere dal 1° settembre 2019 (ISEE-U calcolato su redditi e patrimonio 2018), valide fino al 31 agosto 2020.

A decorrere dall'anno accademico 2020/21, si entrerà a regime, con accoglimento delle DSU sottoscritte a partire dal 1° settembre 2020 (ISEE-U calcolato su redditi e patrimonio 2019).

§§§§

Nell'**Allegato n. 2** alla presente istruttoria sono evidenziate alcune proposte di modifica al *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (artt. 5, 7, 9, 14 e 32).

Le variazioni apportate all'art. 5 (Modalità di versamento della contribuzione studentesca) sono state concordate con *ALISEO* al fine di semplificare la procedura di iscrizione e ridurre le pratiche di rimborso dovute al ricalcolo della tassa regionale in base all'ISEE-U.

Lo studente, al momento dell'iscrizione (versamento 1^a rata) corrisponde l'importo minimo di tassa regionale e successivamente conguaglia, con la 2^a rata della contribuzione studentesca, l'eventuale maggiore importo dovuto in base all'ISEE-U autocertificato.

In precedenza, l'importo di tassa regionale veniva versato con la prima rata nell'importo massimo previsto (la maggior parte degli studenti non aveva ancora l'ISEE-U) e, conseguentemente, generava numerose istanze di rimborso.

Per i seguenti articoli, si tratta di modifiche di mera natura chiarificatrice del testo, sulla base di quanto emerso in fase applicativa:

- all'art. 7 (Dichiarazione della situazione reddituale) sono state inserite precisazioni in relazione alle modalità di versamento della mora per tardiva produzione dell'ISEE-U e dei conguagli dovuti in seguito al ricalcolo della contribuzione sulla base dell'indicatore reddituale, che saranno imputati alla prima rata utile successiva;
- all'art. 9 (Contributo Universitario - Esoneri parziali) è stata inserita una precisazione sull'applicazione dell'esonero parziale per nucleo familiare.

All'art. 8 (Contributo Universitario/Tassa regionale – Esoneri totali) è stato inserito un ampliamento dei benefici a favore degli studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato Regionale

dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta. Tali studenti sono infatti esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, di cui si farà carico l'Ateneo.

All'art. 14 (Contributo universitario-Premi di merito) sono stati inseriti chiarimenti sui requisiti per poter usufruire dei premi di merito e sulle modalità di assegnazione.

Inoltre, è stato introdotto un termine (1° gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre, data ultima per la valutazione dei risultati conseguiti dallo studente per l'assegnazione del premio di merito) entro il quale gli studenti devono segnalare agli uffici eventuali mancate/errate registrazioni di esami da parte dei docenti, che possono alterare le graduatorie di merito.

Dopo il 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie elaborate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.

Si ricordano, a tal proposito, le problematiche segnalate nel 2018 in relazione alla prima applicazione per l'a.a. 2017/18 del nuovo assetto premiale, alcune delle quali hanno richiesto un intervento in sanatoria².

La disciplina è stata revisionata con decorrenza dall'a.a. 2018/19 al fine di accogliere le numerose istanze pervenute da docenti e studenti.

La nuova stesura dell'art. 14, elaborata dalla [Commissione per la revisione delle modalità di determinazione della contribuzione studentesca](#), Presieduta dal Prorettore Prof. Giunchiglia

(<https://unige.it/commissioni/Commissionerevisionemodalitacontribuzionestudentesca.html>), dopo attenta valutazione delle criticità emerse in fase di prima applicazione, è stata approvata dagli Organi di Ateneo con delibere SA e CA del 24 e 25 LUGLIO 2018 e prevede criteri più a favore degli studenti:

- per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) il premio di merito è applicato a coloro che hanno conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti a prescindere dall'anno di conseguimento, mentre nella prima versione era attribuito solo agli iscritti che avessero conseguito il titolo nell'anno solare di iscrizione o, al più, in quello precedente;
- per gli iscritti ad anni successivi al primo, i criteri che definiscono il merito sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12 (non più nei 12 mesi antecedenti la data del 10/8) e sono relativi alle attività previste dal proprio piano di studi nell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso.

Le graduatorie sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono i seguenti:

- a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.
- b) Media pesata dei voti ottenuti, con ordinamento decrescente. A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.
- c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.
- d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U, il valore reddituale è considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).
- e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.

² Oltre 3000 *tickets* di lamentale. Assegnazione di n. 462 premi suppletivi a favore di studenti meritevoli che non erano rientrati tra i vincitori per esami registrati tardivamente dai docenti o che, pur essendo in regola con tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, che erano risultati vincitori in quanto superati in graduatoria da studenti con maggior numero di CFU risultanti dal recupero di esami progressi.

In generale, le nuove disposizioni 2018/19 hanno consentito una migliore gestione rispetto all'a.a. 2017/18.

È rimasta tuttavia irrisolta la criticità relativa alla tardiva registrazione degli esami da parte dei docenti, nonostante gli stessi siano stati più volte sollecitati al riguardo (da ultimo con nota rettorale inviata all'inizio del mese di marzo 2019).

Le lamentele sull'argomento da parte degli studenti sono state centinaia.

Gli Uffici stanno procedendo per il 2018/19 con nuovi interventi in sanatoria (censimento problematiche emerse; verifiche e controlli con ausilio segreterie studenti; rettifiche registrazioni esami da parte dei docenti; rielaborazione delle graduatorie di merito; assegnazione premi suppletivi) che comportano un significativo aggravio lavorativo, un rallentamento di altre procedure istituzionali e possibile aumento dei costi.

Al fine di ovviare alla problematica, oltre alle modifiche regolamentari di cui sopra, gli Uffici provvederanno a inviare, all'inizio del nuovo anno accademico, una nota per sensibilizzare i docenti e un promemoria per gli studenti.

Nell'art. 32 (Disposizioni transitorie e rinvio) è stata cassata una norma transitoria a favore del personale tecnico-amministrativo in relazione all'applicazione dell'esonero contributivo totale, che aveva valore solo per l'a.a. 2018/19.

§§§

Il senato accademico ha espresse parere favorevole su quanto oggetto della presente istruttoria nella riunione del 25 giugno 2019.

Il rettore propone al consiglio di amministrazione di approvare le proposte di conferma per l'a.a. 2019/20 dell'assetto contributivo e premiale e di modifica del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari come in istruttoria.

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Il testo dei sopra citati allegati è riportato nel **Volume B** del presente verbale.

...omissis...

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, con voto unanime
Visto il D.Lgs. 68/2012;
Vista la Legge 232/2016;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto l'art. 8 del Regolamento di Ateneo per gli studenti;
Visto il Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari;
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);
Vista la sopra riportata istruttoria;
Visti gli Allegati 1 e 2 all'istruttoria;
Vista la delibera del senato accademico in data 25 giugno 2019;

APPROVA

- **la determinazione della contribuzione studentesca e del piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2019/2020;**
- **le modifiche al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari.**

Tenuto conto nella necessità di rendere immediatamente esecutive le modifiche apportate al testo regolamentare, le disposizioni dello stesso entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo Web di UniGE.



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(REP. N. 06/2019)
RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2019
VOLUME B**

Il verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 26 giugno 2019 consta di due parti, Volume A e Volume B.

Nel **Volume A**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria - comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel **Volume B**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

86)	COMUNICAZIONI	
➤	ALLEGATI RIPORTATI IN VOLUME A	3
88)	PARERE AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019 DELL'OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	2019
➤	ALLEGATO A REPERIBILE IN ATTI	3
89)	PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022	
➤	ALLEGATO 1	5
90)	DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	
➤	NESSUN ALLEGATO	60
91)	VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI RELATIVA AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	
➤	ALLEGATI SU ALFRESCO	61
92)	RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE: ESAME DELLE PROPOSTE DEI DIPARTIMENTI	
➤	ALLEGATI	63
93)	RECLUTAMENTO DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	
➤	ALLEGATO 1	225
94)	AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SULLE MODALITÀ E I CRITERI PREVISTI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016	
➤	ALLEGATI	233
95)	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI UNIVERSITARI, CON ESCLUSIONE DEI LAVORATORI CONVENZIONATI E/O OPERANTI PRESSO L'OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI: MEDICO COMPETENTE COORDINATORE, MEDICI COMPETENTI E MEDICO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA	
➤	ALLEGATI	240
96)	RATIFICA D.R. N. 2076 DEL 27.05.2019 CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 19.12.2018, DELIBERA N.15	
➤	ALLEGATO 1 RIPORTATO IN VOLUME A	260
96BIS)	RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO, DA EX DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - RIESAME PROPOSTA TRANSATTIVA DI CONTROPARTE A SEGUITO DI PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO	
➤	ALLEGATI	262
97)	SIIT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SIIT S.C.P.A.) - VENDITA DI AZIONI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
➤	ALLEGATI	326
98)	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ITS ICT): MODIFICHE DI STATUTO	
➤	ALLEGATO 1	375
99)	FONDAZIONE ACQUARIO DI GENOVA ONLUS: MODIFICHE DI STATUTO	
➤	ALLEGATI	383

100)	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
➤	ALLEGATI	422
101)	DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE (CONISMA)	
➤	ALLEGATI	450
102)	CONSORZIO CENTRO BIOTECNOLOGIE AVANZATE (CBA) IN LIQUIDAZIONE: IPOTESI DI BUDGET PREVISIONALE DI CHIUSURA	
➤	ALLEGATI	470
103)	CONVALIDA ED AUTORIZZAZIONE ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROROGA CONCESSA AL CONDUTTORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE SITO IN GENOVA PIAZZA NUNZIATA 7R A SEGUITO DI DISDETTA COMUNICATA IN DATA 21/12/2017	
➤	ALLEGATI	600
103BIS)	MODIFICHE DI STATUTO DEL CONSORZIO CINECA. RATIFICA DI DECRETO RETTORALE D'URGENZA	
➤	ALLEGATO 1 RIPORTATO IN VOLUME A	613
104)	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA A.A. 2019/2020: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2019/2020: CONFERMA ASSETTO CONTRIBUTIVO B) REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI: EMENDAMENTI	
➤	ALLEGATI	615
105)	MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI "VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER" - PARERE	
➤	NESSUN ALLEGATO	645
106)	ISTITUZIONE MASTER UNIVERSITARIO (PIANO FINANZIARIO)	
➤	ALLEGATI	647
107)	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO COME SPIN OFF UNIVERSITARIO DELLA SOCIETÀ SIM4FUTURE SRLS	
➤	ALLEGATO 1	672
108)	CONFERMA DI RICONOSCIMENTO COME SPIN OFF UNIVERSITARIO DELLA SOCIETÀ PM_TEN SRL	
➤	ALLEGATO 1	698
109)	SOTTOSCRIZIONE DUE ATTI DI ADESIONE RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA POR FSE LIGURIA 2014-2020 DI CUI ALLA DGR N. 422/2018 DEL 13/06/2018 PER SCORRIMENTO GRADUATORIA	
➤	ALLEGATI	726
110)	ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.M. N. 593/2000 E S.M.I. E CONFERIMENTO POTERI DI SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE/CONTRATTO RELATIVO AL PROGETTO EMC2 - PROGRAMMA ARTEMIS	
➤	ALLEGATO 1	742
111)	CONVENZIONI E ACCORDI	
➤	111A) RETE INTERNAZIONALE SCHOLARS AT RISK (SAR) – ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
➤	ALLEGATI	750
➤	111B) CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA FONDAZIONE ISTITUTO DAVID CHIOSSONE ONLUS	
➤	ALLEGATO A	771
➤	111C) RINNOVO ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	
➤	ALLEGATO 1	787
➤	111D) PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RIUSO DELLA SOLUZIONE CONCORSI ON LINE (COL)	
➤	NESSUN ALLEGATO	800

104) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA A.A. 2019/2020:
A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2019/2020:
CONFERMA ASSETTO CONTRIBUTIVO B) REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE
STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI: EMENDAMENTI

➤ ALLEGATI

ALLEGATO 1**Contribuzione studentesca e benefici universitari
A.A. 2019/20****IMPORTI e SCADENZE per il versamento della contribuzione studentesca**

➤ **Studenti che si iscrivono ai Corsi di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)**

1^ RATA**scadenza → 20 settembre 2019**

La 1^ rata comprende le seguenti voci:	importi a.a. 2019/20	
imposta di bollo	€	16,00
tassa regionale (*)	€	120,00
TOTALE 1^ rata	€	136,00

(*) La **tassa regionale** è commisurata all'*ISEE per il diritto allo studio Universitario* (ISEE-U). In base alle nuove disposizioni dell'art. 5 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (nel seguito "Regolamento"), di cui si propone l'approvazione, concordate con l'*Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento-ALISEO* (ex ALFA-Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento) al fine di una riduzione delle pratiche di rimborso, al momento dell'iscrizione lo studente versa la **tassa regionale** nell'importo minimo previsto di € 120,00. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U (tramite autocertificazione online da parte dello studente), l'importo della **tassa** è ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito è ricompreso tra le voci pagabili di default con la 2^ rata della contribuzione studentesca. Qualora la 2^ rata fosse pari a zero, il conguaglio dovrà essere comunque versato entro i termini di scadenza della 2^ rata.

Qualora lo studente non produca attestazione ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato in base all'importo massimo previsto di **tassa regionale** (ad oggi € 160).

Gli importi della **tassa regionale**, corrispondenti alla fascia reddituale di appartenenza dello studente, sono reperibili sul sito web di ALISEO (<https://www.aliseo.liguria.it/>).

Sono esonerati dal versamento della **tassa regionale** gli studenti che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 8.2 del Regolamento di Ateneo.

2^ RATA**scadenza → 28 novembre 2019**

La seconda rata è costituita da una quota pari alla metà del **Contributo Universitario**.

Come già indicato, è ricompresa nella 2^ rata anche l'eventuale quota a conguaglio della **tassa regionale**.

3^a RATA**scadenza → 14 maggio 2020**

La 3^a rata è costituita dalla quota a conguaglio del Contributo Universitario.

Il **Contributo Universitario** è calcolato, per ciascuno studente, sulla base di funzioni matematiche crescenti e diversificate a seconda della fascia di reddito ISEE-U, entro un valore minimo e massimo dipendente dalla capacità contributiva dello studente, in base alla condizione economica del proprio nucleo familiare, e dalla classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

INDICATORE ISEE-U	1° CLASSE contributiva - Importi			2° CLASSE contributiva - Importi		
	GRUPPI CONTRIBUTIVI			GRUPPI CONTRIBUTIVI		
	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Da € 0,00 a € 13.000	€ 0	€ 200	€ 450	€ 0	€ 200	€ 450
da € 13.000 a € 30.000	da € 0 a € 940	da € 200 a € 940	da € 450 a € 940	da € 0 a € 1020	da € 200 a € 1020	da € 450 a € 1020
da € 30.000 a € 65.000	da € 940 a € 2400			da € 1020 a € 2650		
da € 65.000 a € 100.000	da € 2400 a € 2750			da € 2650 a € 3000		
oltre € 100.000 ovvero in assenza di ISEE-U	€ 2750			€ 3000		

Legenda:

1^a Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

2^a Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

Gruppo 1: studenti appartenenti a una delle seguenti categorie

- Studenti iscritti al primo anno accademico;

- Studenti iscritti ad anni successivi al primo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Gruppo 2: studenti iscritti all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Gruppo 3: studenti iscritti ad anni successivi al primo e che:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari

- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Per gli studenti rientranti nei Gruppi 1 e 2, l'ammontare del *contributo universitario* è calcolato a partire dalle modalità previste per il Gruppo 3 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento.

Per gli studenti del Gruppo 3, l'ammontare iniziale del *contributo universitario* varia linearmente in funzione dell'ISEE-U posseduto, tra gli importi minimi e massimi previsti nelle diverse fasce di reddito. L'ammontare finale è in seguito determinato tenendo conto degli eventuali esoneri e/o premi a cui ha diritto lo studente.

Isritti fuori corso (art. 11 Regolamento)

Per gli studenti iscritti fino alla 3^a volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà calcolato con le modalità ordinarie.

Per gli iscritti dalla 4^a volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà maggiorato del 30 %, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.3, lettera d) del Regolamento.

Isritti a tempo parziale (art. 12 Regolamento)

1 ^a categoria piano di studi fino a 15 crediti	→ il <i>contributo universitario</i> è pari al 25% dell'importo ordinario
2 ^a categoria piano di studi fino a 30 crediti	→ il <i>contributo universitario</i> è pari al 50% dell'importo ordinario

Lo studente può simulare il calcolo del Contributo Universitario alla pagina web: <https://servizionline.unige.it/studenti/calcoloratestudenti/>.

TARDIVO VERSAMENTO

In caso di tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca, lo studente è tenuto al versamento di una maggiorazione rapportata ai giorni di ritardo.

Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 10 giorni € 52,00 per ritardi oltre i 10 giorni
--	---

Il versamento tardivo della 1^a rata comporta, inoltre, una maggiorazione della tassa regionale, stabilita da ALISEO.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Il versamento delle rate della contribuzione studentesca deve essere effettuato con le modalità indicate alla pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ateneo ha aderito al sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni "pagoPA", realizzato da AgID "Agenzia per l'Italia Digitale" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

Per l'accesso, lo studente deve essere in possesso delle **credenziali personali UniGE-PASS**. In caso di smarrimento, una nuova password può essere richiesta direttamente online tramite il servizio di recupero della password UniGE-PASS: <https://unigepass.unige.it/recupero.php>.

Per procedere con il pagamento online, lo studente deve avere un **indirizzo e-mail** registrato sui Servizi Online dell'Università. Per registrare un nuovo indirizzo e-mail, lo studente può accedere alla pagina <https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php>.

➤ **Studenti che si iscrivono, a vario titolo, a singole attività formative (singoli insegnamenti) (artt. 15 e 16 del Regolamento).**

Coloro che, **non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo**, si iscrivono a singoli insegnamenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singole attività formative") e di un contributo di € 50,00 moltiplicato per il numero di CFU assegnato al singolo insegnamento.

Per i laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Gli studenti **iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** possono inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi.

Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, gli studenti possono inserire ulteriori 6 CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori crediti, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

➤ **Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "Carriera Ponte") – (Art. 17 del Regolamento)**

Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'Università deve stabilire, in base all'art. 6 del D.M. 270/2004, criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale dello studente verificata con modalità definite nel regolamento didattico.

Per tutte le attività formative richieste è dovuta, al momento dell'iscrizione, l'imposta di bollo e un importo equivalente alla **2^a rata della contribuzione studentesca** prevista per il corso di laurea magistrale a cui lo studente intende iscriversi (pari alla metà del contributo universitario graduato in base all'ISEE-U eventualmente acquisito e rapportato al numero di CFU inseriti nel piano di studi).

Qualora lo studente **non riesca** ad acquisire i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il **31 marzo** successivo all'iscrizione alla "carriera ponte" (o entro il diverso termine stabilito dalle strutture didattiche), sarà tenuto al versamento della **3^a rata della contribuzione studentesca**, pari al **conguaglio del contributo universitario** calcolato con le stesse modalità e importi delle iscrizioni a tempo parziale, graduato in base all'ISEE-U eventualmente acquisito, assumendo come riferimento la classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea magistrale a cui lo studente intende iscriversi. Se i CFU della "carriera ponte" sono **superiori a 30**, lo studente sarà tenuto al versamento del contributo universitario per l'importo previsto per l'iscrizione a tempo pieno.

➤ **Iscrizioni a Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca**

Gli studenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale (graduata in base all'ISEE-U – importo max € 160,00) entro le scadenze indicate alle seguenti pagine web:

- [https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/;](https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/)
- [https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca.](https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca)

Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di Specializzazione sono, inoltre, tenuti al versamento annuale di un contributo universitario da versare in due rate:

- 1^a rata, pari a € 450,00;
- 2^a rata stabilita dal Consiglio della competente struttura didattica.

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invaldità pari o superiore al sessantasei per cento, sono esonerate dal versamento del contributo annuale.

➤ **Iscrizione ai Master universitari di 1° e 2° livello**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del *Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello*:

“1. Ai partecipanti al corso è richiesto il versamento di una **tassa di iscrizione** e di un **contributo**.

omissis

3. L'ammontare della **tassa** è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo”.

<https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/>

Poiché la tassa di iscrizione, stabilita dallo Stato, è stata eliminata in seguito all'emanazione della Legge n. 232/2016, che ha abrogato l'art. 2 del D.P.R. 306/1997, si propone che i partecipanti versino:

- imposta di bollo (€ 16,00);
- *contributo universitario fisso* di € 250,00 da introitare a bilancio per la copertura dei costi per il servizi amministrativi e il personale;
- *contributo stabilito dalla struttura didattica* proponente,
-

Per quanto riguarda la contribuzione, l'importo di € 5,00 rappresenta la misura minima da versare nonché per eventuali rimborsi. Al di sotto di tale soglia non sono più dovuti versamenti, né effettuati rimborsi.

ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI

Contributo per attività sportive a favore del CUS Genova (Centro Universitario Sportivo). E' ricompreso nel contributo universitario onnicomprensivo.	€ 3,00
Contributo di trasferimento	€ 200,00
Contributo per la ricognizione della carriera pregressa	€ 200,00 nel caso di interruzione per <u>un solo anno accademico</u> ; € 100,00 per ogni anno accademico di

	<p>interruzione <u>successivo al primo e fino all'ottavo</u>;</p> <p>€ 900,00 nel caso di interruzioni <u>oltre otto</u> anni accademici.</p> <p>In caso di ricognizione, lo studente è tenuto a sanare la propria posizione contributiva pregressa, tramite il versamento di eventuali tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione precedenti.</p>
<p>Contributo per iscrizione a seguito di decadenza presso altro Ateneo Per gli studenti che si iscrivono presso questa Università sulla base di carriere svolte e dichiarate decadute presso altri Atenei, è previsto, oltre alle tasse e ai contributi relativi all'anno di iscrizione, un contributo aggiuntivo</p>	€ 500,00
<p>Contributo "studio del caso" (Valutazione di carriera pregressa per il conseguimento o riconoscimento di un titolo accademico)</p>	€ 100,00
<p>Contributo alle spese per le prove di selezione numero programmato</p>	€ 50,00
<p>Contributo alle spese per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi ad accesso libero (ex D.M. 270/2004)</p>	€ 30,00
<p>Contributo alle spese per le prove di selezione relative ai corsi <i>post-lauream</i></p>	€ 50,00
<p>Contributo per le attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento</p>	<p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo universitario proporzionale rispetto al percorso compensativo da intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorso compensativo di 60 CFU = € 2700,00 • percorso compensativo di 90 CFU = € 3800,00 • percorso compensativo di 120 CFU = € 4900,00
<p>Contributo di equipollenza</p>	€ 500,00 (di cui € 100,00 a titolo di "studio del caso")
<p>Contributo duplicato diploma laurea</p>	€ 70,00
<p>Contributo duplicato badge</p>	€ 15,00 per 1 ^a e 2 ^a richiesta € 30,00 per richieste successive alla 2 ^a
<p>Contributo Esami di laurea Professioni sanitarie</p>	€ 250,00
<p>Contributo Esami di Stato</p>	€ 250,00 € 100,00 (per prove integrative ai fini iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto n. 63/2016)

Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 10 giorni € 52,00 per ritardi oltre i 10 giorni
Maggiorazione per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione (oltre i termini fissati dall'Ordinanza Ministeriale).	€ 52,00
Recupero spese postali per spedizione agli studenti di documenti inerenti la carriera universitaria (es. diploma di laurea, certificati, ...) + diritti di segreteria.	€ 15,00

Contributo Universitario-ESONERI PARZIALI O TOTALI (artt. 8 e 9 Regolamento)

ESONERI TOTALI (art.8 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti in possesso dei requisiti di cui all' art. 6, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento (art.1, commi 255 e 256 L.232/2016)	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale (ALISEO)	100% 2 ^a e 3 ^a rata (tali studenti sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale)
Esonero per studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo italiano	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti costretti ad interrompere gli studi per infermità gravi	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova (convenzione con Prap del 06/04/2016)	100% 2 ^a e 3 ^a rata L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura dei costi relativi al versamento dell'imposta di bollo
Esonero per studenti con più di 65 anni di età che si iscrivano a tempo pieno o che riprendano gli studi con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento)	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di	100% 2 ^a e 3 ^a rata

periodo di preavviso, e che rientrano, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego	
Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà .	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per personale T/A dell'Università di Genova che si iscriva a un primo anno o riprenda gli studi dopo un periodo di interruzione con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento)	50% contributo di ricognizione (eventuale) 100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per personale T/A dell'Università di Genova che si iscriva a un anno successivo al primo	100% 2 ^a e 3 ^a rata, condizionato al merito scolastico: - Per Iscritti al 2° anno → aver conseguito 10 CFU entro la data del 31/12 del primo anno; - Per Iscritti ad anni successivi al 2° → aver conseguito 25 CFU entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente. Nel caso di iscrizione <u>a tempo parziale</u> , il numero di crediti formativi di cui al precedente punto è ridotto a: - <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale; - <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; - <u>12 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.

La fruizione dell'esonero totale esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.

ESONERI PARZIALI (art. 9 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e 65%	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti stranieri provenienti da " paesi in via di sviluppo "	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare , iscritti contemporaneamente per l'anno accademico corrente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale	30% 3 ^a rata contribuzione studentesca

Esonero per studenti iscritti all'anno accademico corrente quali fuori corso del previgente ordinamento o oltre la durata normale del nuovo ordinamento in debito , alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea .	50% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti iscritti all'anno accademico corrente che si classifichino nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale , riconosciuti dall'Università di Genova.	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo " UniGE per i Campioni ", che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica.	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per l'iscrizione a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, e ai corsi singoli attivi presso l'Ateneo, nonché ai Master Universitari, in favore dei militari della Guardia di Finanza , in servizio e in congedo, residenti nella Regione Liguria, ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella medesima Regione.	riduzione del 30% del contributo universitario (2 ^a rata+3 ^a rata)

Premi di merito

Premio per studenti che si iscrivono per la prima volta all'Università, a tempo pieno, al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti (art. 14.1 lettera c) Regolamento)	Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3 ^a rata contribuzione studentesca
Premio di merito (art. 14.1 lettera c) Regolamento) – iscritti a tempo pieno ad anni di corso successivi al primo entro la durata normale del corso	<p>1° classe di merito Riduzione quota fissa di € 400,00 della 3^a rata contribuzione studentesca</p> <p>2° classe di merito Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3^a rata contribuzione studentesca</p> <p>Nel caso in cui la 3^a rata non presenti la dovuta capienza, la differenza sarà rimborsata allo studente, fatta salva l'applicazione delle modalità relative al "conto corrente virtuale dello studente" di cui all'art. 23 del Regolamento.</p>

ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA': SCADENZE E INDENNITA' DI MORA

Per ottenere l'ISEE-U occorre presentare all'INPS o al CAF la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale**. L'attestazione ISEE-U è rilasciata dopo circa 10 giorni lavorativi.

Sono considerate valide, ai fini della graduazione contributiva, esclusivamente le **attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** rilasciate a favore degli studenti interessati.

Il valore ISEE-U è calcolato assumendo quale riferimento la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 147/2017 e successive modifiche, sono cambiati i riferimenti temporali dei dati reddituali e patrimoniali da dichiarare.

Mentre per le DSU sottoscritte dal **1° gennaio al 31 agosto 2019**, i parametri di riferimento sono ancora quelli previsti dal D.P.C.M. 159/2013:

- situazione reddituale riferita al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU;
- situazione patrimoniale riferita all'anno solare precedente la presentazione della DSU;

per le DSU sottoscritte a **decorrere dal 1° settembre 2019**, sia i dati reddituali che i dati patrimoniali di riferimento sono quelli relativi all'anno solare precedente.

In via transitoria, per l'a.a. 2019/20, saranno considerate valide ai fini della graduazione del contributo universitario e della tassa regionale sia le DSU sottoscritte nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2019 (ISEE-U calcolato su redditi 2017 e patrimonio 2018), sia le DSU sottoscritte a decorrere dal 1° settembre 2019 (ISEE-U calcolato su redditi e patrimonio 2018).

A decorrere dall'anno accademico 2020/21, salvo nuove disposizioni normative, si entrerà a regime con accoglimento delle DSU sottoscritte a partire dal 1° settembre 2020 (ISEE-U calcolato su redditi e patrimonio 2019). Gli studenti saranno adeguatamente informati al riguardo.

I dati ISEE-U devono essere **autocertificati online** alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu>, secondo le modalità reperibili alla pagina web <http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/>.

Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a **consultare il sistema informativo INPS** e ad **acquisire il valore ISEE-U**.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale

- dal 1° gennaio 2019 al **31 ottobre 2019** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2019 al **31 dicembre 2019** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
- dal 1° gennaio 2020 al **20 aprile 2020** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal 15 luglio 2019 al **20 aprile 2020**

Il contributo universitario e la tassa regionale saranno commisurati all'ISEE-U non appena **acquisito il valore dal sistema informativo dell'INPS.**

Oltre la data del 20 aprile 2020, in caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali sarà **dovuto l'importo massimo** del contributo universitario e della tassa regionale.

La sottoscrizione della DSU senza la relativa autocertificazione online all'Università non consente la riduzione del contributo universitario e della tassa regionale.

Gli eventuali importi a credito del contributo universitario saranno portati automaticamente in detrazione sulla terza rata o rimborsati d'ufficio, fatta salva l'implementazione del conto corrente virtuale di cui all'art. 23 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari.

Il servizio di autocertificazione online è accessibile agli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione (versamento 1^a rata contribuzione studentesca).

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dell'attestazione ISEE-U, dei dati autocertificati e l'avvenuta acquisizione degli stessi da parte dell'Università.

Nel caso in cui la DSU attestata dall'INPS riporti degli errori, imprecisioni o omissioni è possibile procedere alla rettifica della stessa rivolgendosi agli enti che hanno prestato l'assistenza fiscale.

Per le rettifiche di dati precedentemente autocertificati dallo studente, si terrà conto, al fine della determinazione dell'indennità di mora, della data di sottoscrizione della DSU rettificata.

DEROGHE

Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'attestazione reddituale e al pagamento dell'eventuale indennità di mora per gli studenti:

- che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;
- che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
- che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;
- che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione";
- che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;
- a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.

i quali saranno tenuti a sottoscrivere la "DSU integrale" entro **30 giorni** dall'avvenuta iscrizione e ad autocertificare online il valore ISEE-U entro la scadenza deliberata dagli Organi di Governo di Ateneo.

Nel caso in cui la procedura automatizzata generi una "mora-ISEE-U" non dovuta, lo studente è tenuto a inviare una segnalazione all'indirizzo di posta elettronica iseeu@segreteria.unige.it.

In caso d'iscrizione oltre la scadenza per l'autocertificazione online, lo studente è tenuto a inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica iseeu@segreteria.unige.it l'attestazione ISEE-U.

Il mancato rispetto delle predette scadenze comporterà l'applicazione delle indennità di mora deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

ISEE-U parificato

I termini di cui sopra si intendono validi anche per la sottoscrizione dell'ISEE-U parificato, da parte di:

- studenti stranieri non residenti in Italia;
- studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero;
- studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE;

per i quali, a causa di una lacuna applicativa dell'attuale normativa, non è ad oggi possibile il rilascio dell'ISEE-U ordinario.

L'ISEE-U PARIFICATO **non deve** essere autocertificato online dallo studente ma prodotto con le modalità indicate alla pagina web <https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/>.

Versione a.a. 2018/19	Proposte di modifica - decorrenza a.a. 2019/20
<p>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017 Emanato con Decreto Rettoriale n. 2603 del 19/7/2017 – Emendato con Decreto Rettoriale n. 4675 del 28/11/2017 e con Decreto Rettoriale n. 3734 del 6/8/2018</p>	<p>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017 Emanato con Decreto Rettoriale n. 2603 del 19/7/2017 – Emendato con Decreto Rettoriale n. 4675 del 28/11/2017 e con Decreto Rettoriale n. 3734 del 6/8/2018</p>
<p>Indice PARTE I – Premesse Ambito di applicazione</p> <p>PARTE II – Contribuzione studentesca Sezione I -Corsi di laurea Art. 1 – Contribuzione studentesca Art. 2 – Imposta di bollo Art. 3 – Tassa Regionale Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell’Università di Genova Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale Art. 13 – Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione Art. 14 – Contributo Universitario –Premi di merito</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione II – Iscrizione a singoli insegnamenti Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti –Studenti non iscritti a corsi di studio dell’Ateneo Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo Art. 17 – Iscrizione a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. “CARRIERA PONTE”)</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall’iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione V – Rimborsi Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014) Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VI – Rinuncia –Trasferimenti Art. 24 – Rinuncia Art. 25 – Trasferimenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VII – Controlli Art. 26 – Elusione contributiva</p>	<p>idem</p>

<p>PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti Art. 27 – Associazioni studentesche – Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti – Attività formative autogestite da parte degli studenti – Borse e Premi di Studio/Laurea</p>	idem
<p>PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie Art. 28 – Modifiche e integrazioni Art. 29 – Istanze al Rettore Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri Art. 31 – Informativa Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio</p>	idem
<p>PARTE I – Premesse</p> <p>1. Il <i>Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari</i> (nel seguito: “Regolamento”) dell’Università degli Studi di Genova (nel seguito: “Università”), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello <i>Statuto di Ateneo</i> e del <i>Regolamento di Ateneo per gli studenti</i>, disciplina la contribuzione studentesca, i criteri per l’attribuzione di esoneri totali/parziali, l’applicazione di incentivi e benefici a favore degli studenti.</p> <p>2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell’Ateneo e reperibili alla pagina web dedicata.</p> <p>3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito tutti denominati: “Corsi di laurea”); • ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento. <p>4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.</p> <p>5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla pagina web dedicata, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del presente Regolamento.</p>	idem
<p>PARTE II – Contribuzione studentesca</p> <p>SEZIONE I - Corsi di laurea Art. 1 – Contribuzione studentesca 1. Gli studenti, per seguire il corso di studi e compiere atti di carriera, devono essere in regola con il versamento, entro le scadenze prescritte, della contribuzione studentesca, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -imposta di bollo; -tassa regionale; -contributo universitario onnicomprensivo annuale⁽¹⁾. 	idem
<p>Art. 2 – Imposta di bollo 1. L’ammontare dell’imposta di bollo è determinato e aggiornato con disposizioni normative assunte a livello nazionale⁽²⁾.</p>	idem

<p>Art. 3 –Tassa regionale 1.La tassa è determinata con legge della Regione Liguria. 2.Gli importi correnti della tassa sono pubblicati alla pagina web dell'ente regionale competente in materia di diritto allo studio (nel seguito "agenzia regionale").</p>	idem
<p>Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo 1.Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'Università mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale (nel seguito: "Contributo Universitario"). 2.L'importo del Contributo Universitario è deliberato, per ogni anno accademico, dagli Organi di Governo di Ateneo, tenuto anche conto dell'indicatore ISTAT. 3.Per ogni studente in regola con il pagamento del Contributo Universitario, l'Università versa una quota fissa dello stesso al CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).</p>	idem
<p>Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca 1.Gli studenti versano la contribuzione studentesca di cui all'art. 1 in 3 rate. 2.La 1^a rata è costituita dall'importo dell'imposta di bollo vigente e della tassa regionale ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento.</p> <p>Al momento del versamento della 1^a rata, l'ammontare della tassa regionale è determinato in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ⁽³⁾ (nel seguito: "ISEE-U"), qualora già acquisito dal sistema INPS da parte dell'Università in base ai dati autocertificati dallo studente per l'anno accademico corrente, con le modalità di cui al successivo art.7. Qualora, al momento del versamento, non risulti ancora acquisito dall'INPS il valore ISEE-U, la procedura di pagamento online propone, in via provvisoria, un importo di tassa regionale determinato sulla base del valore ISEE-U autocertificato da parte dello studente. Se il valore ISEE-U non è stato ancora autocertificato, il sistema propone, ai fini della determinazione dell'importo: -per chi si iscrive al primo anno di corso, la scelta di una fascia reddituale presunta di appartenenza; -per chi si iscrive ad anni di corso successivi al primo, l'importo dovuto per l'anno accademico precedente.</p> <p>I conguagli a debito dovranno essere saldati, con pagamento vincolato, con la 2^a o 3^a rata, qualora gli stessi emergano dai controlli effettuati dall'Università, in fase di determinazione definitiva della tassa regionale, in base al valore ISEE-U successivamente acquisito dall'INPS per l'anno accademico corrente.</p> <p>I conguagli a credito saranno rimborsati dall'agenzia regionale.</p> <p>3.La 2^a e la 3^a rata corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario. Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito. Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale.</p> <p>La 2^a rata è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale</p>	<p>Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca 1.Gli studenti versano la contribuzione studentesca di cui all'art. 1 in 3 rate. 2.La 1^a rata è costituita dall'importo dell'imposta di bollo vigente e della tassa regionale ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento.</p> <p>La tassa regionale è graduabile in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ⁽³⁾ (nel seguito: "ISEE-U"). Al momento del versamento della 1^a rata, la procedura di pagamento <i>online</i> propone, in via provvisoria, l'importo minimo previsto per la tassa regionale.</p> <p>Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U per l'anno accademico corrente (tramite autocertificazione online da parte dello studente iscritto, con le modalità di cui al successivo art.7), l'importo della tassa regionale è definitivamente ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito dovrà essere saldato entro la successiva scadenza di rata.</p> <p>Qualora lo studente non autocertifichi i dati ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato sulla base dell'importo massimo previsto di tassa regionale.</p> <p>I conguagli a credito saranno rimborsati dall'agenzia regionale.</p> <p>3.La 2^a e la 3^a rata corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario. Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito. Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale, <i>oppure maggiorato qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo all'art. 11, comma 1.</i></p> <p>La 2^a rata è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale</p>

<p>acconto dell'importo complessivamente dovuto. La 3^a rata è costituita dall'importo a conguaglio. I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p>4.I pagamenti devono essere effettuati con modalità online, entro le scadenze e per gli importi deliberati. 5.Il mancato versamento della contribuzione studentesca entro i termini prescritti comporta il blocco della carriera dello studente⁽⁴⁾ oltre che l'applicazione di una maggiorazione del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.</p>	<p>acconto dell'importo complessivamente dovuto. La 3^a rata è costituita dall'importo a conguaglio. I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p>4.I pagamenti devono essere effettuati con modalità online, entro le scadenze e per gli importi deliberati. 5. Il mancato versamento della contribuzione studentesca entro i termini prescritti comporta il blocco della carriera dello studente⁽⁴⁾ oltre che l'applicazione di una maggiorazione del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.</p>
<p>Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario 1.Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 Classi Contributive: Classe1-Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale. Classe2-Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica. I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49. La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata Tabella 1. 2.Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi. 3.Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti vincoli nella determinazione del Contributo Universitario: a. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255): -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro; -sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; -nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. b. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro(L.232/2016, art.1, comma 256). c. Il Contributo Universitario è contenuto entro il 7 per cento della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257): -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro; -sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; -nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno</p>	<p>idem</p>

<p>conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.</p> <p>d. Il Contributo Universitario non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 0 euro e 30.000 euro; -sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso); -hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 	
<p>Art. 7 –Dichiarazione della situazione reddituale</p> <p>1.Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. "carriera ponte" di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all'Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all'attestazione ISEE-U, rilasciata dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati⁽³⁾.</p> <p>2.I dati dell'attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all'Università con modalità online entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore ISEE-U. Per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero e per altre categorie di iscritti che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l'attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata. E' deliberata annualmente una maggiorazione a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini.</p> <p>3.Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova; b)che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo; c)che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U; d)che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione"; e)che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno; f)a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio. <p>4.Lo studente può rettificare l'autocertificazione presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.</p> <p>5.Qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013, lo studente può presentare, non oltre la</p>	<p>Art. 7 –Dichiarazione della situazione reddituale</p> <p>1.Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. "carriera ponte" di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all'Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all'attestazione ISEE-U, rilasciata dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati⁽³⁾.</p> <p>2.I dati dell'attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all'Università con modalità online entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore ISEE-U. Per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero e per altre categorie di iscritti che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l'attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata. E' deliberata annualmente una maggiorazione a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo del comma corrente, da versarsi entro la scadenza della 3^a rata della contribuzione studentesca</p> <p>Nel caso in cui la 3^a rata risulti pari a zero, la mora dovrà comunque essere versata entro l'anzidetto termine di scadenza.</p> <p>3.Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova; b)che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo; c)che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U; d)che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione"; e)che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno; f)a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio. <p>4.Lo studente può rettificare l'autocertificazione presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.</p>

<p>scadenza deliberata, un'attestazione ISEE corrente in corso di validità.</p> <p>6.L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono ricalcolati dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito. I conguagli sono contabilizzati sulla 3^a rata della contribuzione studentesca.</p> <p>In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p>I conguagli a credito della tassa regionale saranno rimborsati dall'agenzia regionale.</p> <p>7.In caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.</p>	<p>5.Qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013, lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un'attestazione ISEE corrente in corso di validità.</p> <p>6.L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono ricalcolati dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito. I conguagli sono contabilizzati sulle successive rate in scadenza.</p> <p>In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23. I conguagli a credito della tassa regionale saranno rimborsati dall'agenzia regionale.</p> <p>7.In caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.</p>
<p>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</p> <p>1.Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p>a)Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p>b)Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾.</p> <p>Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p>c)Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%⁽⁵⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>d)Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano⁽⁶⁾.</p> <p>e)Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi prolungate limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.</p> <p>f)Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato⁽⁸⁾, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p>g)Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore</p>	<p>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</p> <p>1.Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p>a)Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p>b)Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾.</p> <p>Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p>c)Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%⁽⁵⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>d)Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano⁽⁶⁾.</p> <p>e)Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi prolungate limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.</p> <p>f)Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato⁽⁸⁾, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p>g)Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore</p>

<p>dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione.</p>	<p>dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione.</p>
<p>h)Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^a rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p>i)Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p>j)Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p>2.Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della tassa regionale gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁹⁾.</p> <p>3.Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>4.Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>	<p>Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p>h)Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^a rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p>i)Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p>j)Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p>2.Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della tassa regionale gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁹⁾.</p> <p>3.Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>4.Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>
<p>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali</p> <p>1.Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>-Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%⁽¹⁰⁾.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della</p>	<p>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali</p> <p>1.Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>-Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%⁽¹⁰⁾.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della</p>

<p>certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>-Studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo", individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.</p> <p>-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario. L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.</p> <p>Per nucleo familiare s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli).</p> <p>L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U, se acquisito ai fini della graduazione della contribuzione studentesca, ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.</p> <p>La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che hanno ottenuto il beneficio per l'anno accademico precedente, nel caso rispettino i requisiti necessari. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'anno accademico corrente devono effettuare apposita richiesta, entro i termini prescritti, compilando singolarmente il "modulo di autocertificazione online" disponibile alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.</p> <p>-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classifichino, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.</p> <p>-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni", che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p>	<p>certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>-Studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo", individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.</p> <p>-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario. L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.</p> <p>Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del presente esonero, s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).</p> <p>L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U, se acquisito ai fini della graduazione della contribuzione studentesca, ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.</p> <p>La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che hanno ottenuto il beneficio per l'anno accademico precedente, nel caso rispettino i requisiti necessari. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'anno accademico corrente devono effettuare apposita richiesta, entro i termini prescritti, compilando singolarmente il "modulo di autocertificazione online" disponibile alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.</p> <p>-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classifichino, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.</p> <p>-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni", che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p>
--	---

<p>Art. 10 – Contributo Universitario –Personale tecnico-amministrativo dell’Università di Genova</p> <p>1. Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2^a e 3^a rata) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del ‘contributo di ricognizione’ previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno; ● nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi; ● nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell’anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento; ● nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a: <ul style="list-style-type: none"> -6 crediti formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale; -6 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; -12 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti. <p>Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento.</p> <p>L’esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.</p> <p>2. E’ previsto l’esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all’attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell’arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell’imposta di bollo.</p>	idem
<p>Art. 11 –Contributo Universitario –Studenti fuori corso</p> <p>1. Per gli studenti fuori corso il Contributo Universitario è calcolato con le modalità ordinarie secondo quanto previsto dai precedenti articoli, con l’eccezione degli iscritti da almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il contributo universitario, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà maggiorato di una percentuale deliberata dagli Organi di governo di Ateneo.</p> <p>2. Per gli studenti fuori corso che si laureano entro il mese di marzo dell’anno accademico precedente a quello di iscrizione, il contributo studentesco versato come 1^a e 2^a rata è detraibile integralmente dall’ammontare richiesto per l’iscrizione, per lo stesso anno accademico, a un nuovo corso di studio.</p>	idem

<p>Art. 12 –Contributo Universitario –Studenti a tempo parziale</p> <p>1.E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.</p> <p>2.Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1^a rata e di una percentuale del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.</p> <p>3.Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:</p> <p>1^a categoria–piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;</p> <p>2^a categoria–piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.</p> <p>4.L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:</p> <p>a)lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;</p> <p>b)lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;</p> <p>c)lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso⁽¹²⁾.</p> <p>5.Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 6 e del premio di merito di cui al successivo art.14.</p>	idem
<p>Art. 13 –Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione</p> <p>1.Gli studenti che chiedono di riprendere gli studi dopo un periodo di <i>interruzione</i>⁽¹³⁾ di almeno un anno accademico, sono tenuti al versamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione oltre al pagamento di eventuali debiti contributivi pregressi e della contribuzione per l'anno corrente.</p> <p>2.La <i>sospensione</i> della carriera per iscriversi presso questo Ateneo a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento, non comporta, per lo studente che intende proseguire la precedente carriera universitaria sospesa, alcun contributo aggiuntivo, a condizione di continuità d'iscrizione.</p> <p>In caso d'interruzione, anche per un solo anno accademico, valgono le disposizioni di cui al punto precedente. Per la determinazione del diritto fisso di ricognizione si assumerà quale riferimento il numero di anni di interruzione successivi all'ultimo anno di iscrizione al corso post-laurea o al tirocinio.</p>	idem
<p>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a)Iscrizione a tempo pieno entro la durata normale del corso;</p> <p>b)regolarità contributiva pregressa e per l'anno accademico corrente;</p> <p>c)essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.</p>	<p>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a)Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;</p> <p>b)regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione per all'anno accademico corrente;</p> <p>c)essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.</p>

<p>I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p> <p>a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p>b) Media pesata dei voti ottenuti, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p>c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p>d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p>e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p>4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p>5. Sono comunque esclusi dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficino dell'esonero totale del Contributo Universitario; • si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale; • risultino non in regola con il pagamento della contribuzione, anche pregressa; • risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario; • si iscrivano a un secondo corso di studi di eguale livello; 	<p>I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p> <p>a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p>b) Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p>c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p>d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p>e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.</p> <p>3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p>4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p>5. Sono comunque esclusi dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficino dell'esonero totale del Contributo Universitario; • si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi; • risultino non in regola con il pagamento della contribuzione, anche pregressa; • risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario; • si iscrivano a un secondo corso di studi di eguale livello; • si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore; - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore;
--	---

<p>•si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>6.La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p>	<p>•si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.</p> <p>In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.</p> <p>6.La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p>
<p>Sezione II -Iscrizione a singoli insegnamenti</p> <p>Art. 15 –Contributo per singoli insegnamenti –Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo</p> <p>1.Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.</p> <p>2.I laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e del contributo per CFU di cui al comma 1 ridotto del 50%, fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p>3.Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti di un corso post-lauream sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo determinato, per ogni CFU o insegnamento, in proporzione al contributo complessivo richiesto per l'iscrizione al corso.</p> <p>4.I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere effettuati in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo</p> <p>1.Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.</p> <p>2.Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, lo studente può inserire, oltre ai crediti di cui al comma 1, ulteriori insegnamenti per un massimo di 6CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, con versamento del contributo per CFU, ridotto del 50%. Sono fatte salve specifiche</p>	<p>idem</p>

<p>disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p>3. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	
<p>Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")</p> <p>1. Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale⁽¹⁴⁾ (cosiddetta "carriera ponte"), lo studente deve versare l'imposta di bollo e l'importo corrispondente alla 2^a rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>2. Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. Gli importi già versati saranno considerati validi ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento della tassa regionale e del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>3. Lo studente che non acquisisca i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto al versamento del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>4. Eventuali conguagli a credito saranno accreditati sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti esonerati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.</p> <p>In caso di iscrizione al corso di laurea magistrale alle condizioni di cui al comma 2, il Contributo Universitario versato sarà accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p> <p>6. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo.</p> <p>7. In caso di trasferimento ad altro ateneo, la contribuzione studentesca riferibile al percorso formativo della "carriera ponte" sarà ricalcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. In caso di conguaglio a credito, lo studente potrà chiedere il rimborso con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.</p> <p>8. Allo studente iscritto alla "carriera ponte" che decida di non proseguire gli studi, sono applicabili le disposizioni sulla rinuncia di cui al successivo art. 24.</p>	
<p>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti</p> <p>Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p> <p>1. Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente:</p> <p><u>Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato</u></p> <p>Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti. Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si</p>	idem

<p>riferisce). Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004</u> Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche. Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate. Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell'ambito dello stesso anno accademico. Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di selezione relative ai corsi post-lauream</u> Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.</p> <p><u>“Studio del caso” (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)</u> Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi. Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio. In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.</p> <p><u>Equipollenza</u> Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero.</p> <p><u>Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.</u> Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.</p> <p>2. Ulteriori contributi sono indicati alla pagina web dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.</p>	
<p>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca.</p> <p>Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca</p> <p>1. Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per gli studenti, non comporta la decadenza dalla carriera, che può avvenire solo per rinuncia (art. 24).</p> <p>2. La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell'Ateneo. Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti sono applicate le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo per gli studenti, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell'iscrizione all'anno accademico successivo; blocco dell'iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami;</p>	idem

<p>blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell'ambito dell'Ateneo; blocco dell'iscrizione all'esame di laurea. Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca. Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l'eventuale successivo intervento dell'Area Legale e Generale per quanto di competenza.</p>	
<p>Art. 20 –Ritardato pagamento contribuzione studentesca1.Il versamento della contribuzione studentesca oltre le scadenze previste comporta l'applicazione di una maggiorazione che varia in relazione ai giorni di ritardo.2.Per il versamento tardivo della tassa regionale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall'agenzia regionale.</p>	idem
<p>Sezione V –Rimborsi</p> <p>ART. 21 –Rimborsi contribuzione studentesca</p> <p>1.Gli studenti che ritengono di aver versato contributi non dovuti e con un saldo positivo nel proprio conto corrente virtuale, possono presentare istanza di rimborso. Le modalità sono reperibili alla pagina web dedicata.Per l'eventuale rimborso della tassa regionale, lo studente deve rivolgersi all'agenzia regionale.</p> <p>2.Non sono in ogni caso rimborsabili:-il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;-il contributo per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;-l'imposta di bollo (l'eventuale rimborso dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate);-l'indennità di mora, pagata a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi una responsabilità da parte dell'Università o nei casi in cui il pagamento tardivo che ha comportato l'applicazione di una mora non sia dovuto.</p> <p>3.Chi si laurea entro la sessione primaverale (31 marzo) avendo pagato la prima e la seconda rata della contribuzione relativa all'anno accademico successivo a quello di laurea, potrà chiedere il rimborso di quanto versato ovvero utilizzare tale importo per un'eventuale iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altro corso di studio di questa Università.</p> <p>4.Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti al pagamento di tutte le rate della contribuzione.</p>	idem
<p>Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014).</p> <p>1.Allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 29 dicembre 2014 n. 976), sono previste forme di rimborso parziale del Contributo Universitario per gli studenti immatricolati e iscritti ai seguenti corsi di laurea di primo livello afferenti alle classi accanto indicate: CLASSE CORSO L-27 Chimica e Tecnologie Chimiche L-30 Fisica –Scienza dei Materiali L-35 Matematica –Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID) L-34 Scienze GeologicheL-8Ingegneria Biomedica –Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione –Ingegneria Informatica L-9 Ingegneria Chimica –Ingegneria Elettrica –Ingegneria Industriale e Gestionale –Ingegneria Meccanica –</p>	idem

<p>Ingegneria Nautica – Ingegneria Navale L-31 Informatica L-7 Ingegneria Civile e Ambientale. I criteri di merito per l'individuazione dei beneficiari e l'entità dei rimborsi sono resi pubblici alla pagina web dedicata. L'agevolazione è determinata automaticamente dall'Università a favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti: non occorre nessuna richiesta da parte dello studente. L'importo è accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p>	
<p>Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti 1. Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito del Contributo Universitario con lo studente (esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale confluiranno:-le somme versate dallo studente, che andranno, prima di tutto, a coprire eventuali debiti pregressi, secondo il loro ordine di scadenza;-le somme rimborsate dall'Università allo studente. 2. Se sul conto corrente virtuale è presente un importo: -a debito, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera; -a credito, tale somma sarà portata in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta. Lo studente potrà comunque richiedere il rimborso dell'intera cifra seguendo la procedura indicata alla pagina web dedicata. 3. In caso di chiusura della carriera (es.: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti ovvero l'Università procederà al rimborso dell'eventuale somma a credito dello studente.</p>	idem
<p>Sezione VI –Rinuncia –Trasferimenti Art. 24 –Rinuncia 1. Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia. 2. Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è esonerato dal versamento delle rate della Contribuzione Universitaria con scadenza successiva a quella della formalizzazione della rinuncia. In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, di tasse e contributi già versati anche nel caso in cui la rinuncia sia formalizzata prima del termine dell'anno accademico.</p>	idem
<p>Art. 25 –Trasferimenti 1. Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria. Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata. 2. Lo studente iscritto che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione universitaria eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata, solo nel caso in cui lo studente non abbia compiuto atti di carriera o richiesto certificazioni. Diversamente si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo per gli studenti. 3. Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento". 4. Non sono</p>	idem

possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimenti.	
<p>Sezione VII –Controlli</p> <p>Art. 26 –Elusione contributiva 1.L'Università di Genova contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell'elusione contributiva e della produzione di certificazioni reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti. 2.I dati reddituali autocertificati dallo studente sono soggetti a controllo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi.A tale fine, l'Università:a) collabora con la Guardia di Finanza nell'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate; b) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da 0 a 13.000,00 euro;c) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli su campioni quantitativamente significativi di certificazioni ISEE-U superiori a €13,000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e 30.000). 3.In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.</p>	idem
<p>PARTE III –Altri benefici a favore degli studenti</p> <p>Art. 27 – Associazioni studentesche - Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti - Attività formative autogestite da parte degli studenti - Borse e Premi di Studio/Laurea 1.Le disposizioni per: il riconoscimento delle Associazioni studentesche; lo svolgimento di attività di collaborazione part-time da parte degli studenti; la fruizione dei fondi per attività formative autogestite da parte degli studenti;sono contenute nelle rispettive regolamentazioni, reperibili alle pagine webdedicate. 2.L'Università di Genova istituisce su propria iniziativa o a seguito di donazioni, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, borse di studio e premi destinati a studenti e laureati, con posizione contributiva pregressa e corrente regolare che si distinguono per capacità e merito. I bandi attivi sono visualizzabili alla pagina web dedicata.</p>	idem
<p>PARTE IV –Disposizioni comuni, finali e transitorie</p> <p>Art. 28 –Modifiche e integrazioni 1.A partire dai contenuti approvati per l'anno accademico di entrata in vigore, le disposizioni del Regolamento si considerano confermate per gli anni accademici successivi, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni, anche a livello di agevolazioni per gli studenti, da assumere con deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo. 2.Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari (es.: adeguamenti ISTAT, scadenze, importo contribuzione).</p>	idem
<p>Art. 29 –Istanze al Rettore 1.Nel caso di gravi motivi di salute debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.</p>	idem

<p>2.Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla pagina web dedicata</p>	
<p>Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri 1.Nel caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi della contribuzione studentesca, le classi di esonero, l'attribuzione di premi, le modalità di pagamento, tenendo conto di quanto deliberato dalle strutture didattiche proponenti nel caso di diversa allocazione interna della contribuzione.</p>	idem
<p>Art. 31 – Informativa 1.In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite: a.l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione; b.il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione. Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale di comunicazione", come indicato nella "Guida dello Studente", che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti. In caso di variazione del numero di cellulare o dell'indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla pagina web dedicata. Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell'Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione. 2.I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.</p>	idem
<p>Art. 32 –Disposizioni transitorie e rinvio 1.Nelle more dell'attivazione del conto corrente virtuale di cui al precedente art. 23, gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente. 2.Per quanto attiene la disciplina contenuta nel precedente art. 10, l'esonero totale dal versamento del contributo universitario (2^a e 3^a rata) per il personale tecnico-amministrativo iscritto ad anni di corso successivi al secondo sarà applicato, in fase transitoria, esclusivamente per l'anno accademico 2018/19, a coloro che avranno superato 25 CFU nell'arco temporale 11/08/2017 – 31/12/2018. 3.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.</p>	<p>Art. 32 –Disposizioni transitorie e rinvio 1.Nelle more dell'attivazione del conto corrente virtuale di cui al precedente art. 23, gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente. 2.Per quanto attiene la disciplina contenuta nel precedente art. 10, l'esonero totale dal versamento del contributo universitario (2^a e 3^a rata) per il personale tecnico-amministrativo iscritto ad anni di corso successivi al secondo sarà applicato, in fase transitoria, esclusivamente per l'anno accademico 2018/19, a coloro che avranno superato 25 CFU nell'arco temporale 11/08/2017 – 31/12/2018. 2.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.</p>
<p>(1) Legge n.232/2016, comma 252 (2) D.P.R. 26 ottobre 1972n. 642 (3) D.P.C.M.5dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche (4) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 8.4 (5) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 2 (6) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 3 (7) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 4 (8) Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722 (9) Legge n. 549/1995 (10) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7 (11) D.P.C.M.9 aprile 2001, art. 13, comma 5 (12) D.M. 270/2004, art. 5, comma 2 (13) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 13(14)D.M. 270/2004, art. 6.2</p>	
<p>Reg Contrib Studentesca con emendamenti 2018 - 06_08_2018-pubblicazione</p>	